



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 122 del 22/07/2011

OGGETTO: Servizio di gestione del “*Palagrotte*” - Approvazione schema di convenzione.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** con inizio alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>		x
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>	x	
ing. Stefano ELEFANTE	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco TINELLI	<i>Assessore</i>		x
rag. Michele MONTARULI	<i>Assessore</i>	x	
		6	2

Partecipa il Segretario Generale **dr. Francesco INTINI**

La Giunta

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento: "Disciplina delle modalità e dei criteri generali di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte";

che il 31 marzo 2012 scadeva il contratto stipulato tra questo Ente e la Icaro SSD a r.l., di Castellana-Grotte, relativo al servizio di gestione del Palazzetto dello Sport (Palagrotte) ubicato in zona "167" precedentemente affidato con determinazione del II Servizio n. 49 del 24.03.2009;

che con determinazione del II Servizio, n. 62 del 27 giugno 2011, è stato stabilito di risolvere per inadempimento, ai sensi dell'art. 27 della convenzione, il contratto in essere con la Società Icaro SSD a r.l. avente sede sociale in Castellana Grotte alla Via D. Lanera, n. 10, sottoscritto in data 30 marzo 2009 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport, con decorrenza dal 16 giugno 2011;

che questa Amministrazione Comunale trovandosi, ancora oggi, nella materiale effettiva difficoltà di gestire in forma diretta tale impianto sportivo, intende affidare ai sensi dell'art. 5 del regolamento in parola, mediante procedura di selezione pubblica, in via preferenziale tra i seguenti soggetti: **società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali**, che abbiano significativo radicamento sul territorio comunale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure previste dalla normativa vigente o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal regolamento tra associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva in ossequio a quanto stabilito all'art. 7 dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 116 del 17.10.2008;

che, a tal proposito, si ritiene di approvare lo schema convenzione relativo alle modalità di affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport (Palagrotte) ubicato in zona "167" (**allegato "A"**), che ne disciplina le modalità di gestione;

dato atto che a carico dell'affidataria è posto il canone di concessione, quantificato in un minimo di **€ 2.000,00, iva cpl compresa**, sulla scorta sia delle caratteristiche tecniche dell'impianto che del potenziale utilizzo e il corrispettivo previsto a favore dell'affidataria, quantificato in un massimo di **€ 48.000,00, iva cpl compresa**, sulla scorta delle prestazioni richieste dalla convenzione, dalle caratteristiche dell'impianto, dei costi sopportati nella passata gestione nonché dalla prevedibile frequenza di utilizzo dello stesso;

visto l'art. 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che "nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente simili strutture, la gestione è affidata in via preferenziale a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso...";

visto l'art. 19, comma 2, della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33, che prevede che la gestione degli impianti sportivi è affidata, dagli Enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a **Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali**;

visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice** separata votazione, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

d e l i b e r a

di stabilire, per i motivi di cui alle premesse considerazioni, di affidare in concessione il servizio di gestione del Palazzetto dello Sport (Palagrotte) ubicato in zona "167", Via Renato Dell'Andro per la durata di tre (3) anni, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di convenzione, mediante procedura di selezione pubblica, in via preferenziale tra i seguenti soggetti: **società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali**, che abbiano significativo radicamento sul territorio comunale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure previste dalla normativa vigente o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal

regolamento tra associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva in ossequio a quanto stabilito all'art. 7 dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 116 del 17.10.2008;

di adottare lo schema di convenzione, come previsto dall'art. 11 del sopra citato regolamento, per la concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport (Palagrotte) ubicato in zona "167", Via Renato Dell'Andro (**allegato "A"**), che disciplina le modalità di gestione del servizio;

di dare atto che a carico dell'affidataria è posto il canone di concessione, quantificato in un minimo di **€ 2.000,00, iva cpl compresa**, sulla scorta sia delle caratteristiche tecniche dell'impianto che del potenziale utilizzo e il corrispettivo previsto a favore dell'affidataria, quantificato in un massimo di **€ 48.000,00, iva cpl compresa**, sulla scorta delle prestazioni richieste dalla convenzione, dalle caratteristiche dell'impianto, dei costi sopportati nella passata gestione nonché dalla prevedibile frequenza di utilizzo dello stesso;

di dare atto, altresì, che il canone di concessione sarà accertato alla risorsa 3.05.0940 del bilancio 2011 in corso di formazione;

di dare atto, altresì, che il canone di concessione conseguente all'affidamento del servizio, di cui innanzi, sarà accertato, sulla medesima risorsa dei bilanci successivi;

di individuare l'unità organizzativa responsabile per l'attuazione della presente deliberazione nel secondo servizio, con facoltà del responsabile dello stesso di assegnare la responsabilità del procedimento ad altro dipendente;

di demandare al Responsabile del II Servizio l'adozione degli atti conseguenti e necessari per dare concreta attuazione al presente atto;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.

Eseguita revisione finale

Il Redattore - Ufficio Sport/scagliuso

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che comporta spesa.

Castellana Grotte, 28 giugno 2011

**Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Renato CONTENTO**

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.

Castellana Grotte, 22 luglio 2011

**Responsabile del Servizio ff,
f.to dott. Francesco INTINI**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco TRICASE

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco INTINI

Registro albo n:925

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 02/08/2011 al 17/08/2011.

Castellana Grotte, 02 agosto 2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig. Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2011 in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 02/08/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:

- pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e per 15 gg. consecutivi;
- comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.

Castellana Grotte, /02/2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia



Comune di Castellana-Grotte

ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI e SPORT

allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 22 luglio 2011

Schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Palagrotte ubicato in via Renato Dell'Andro

Art. 1 – Oggetto

Il presente schema di convenzione disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione del **"Palagrotte"**, agibile per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, giusta verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) n. 1101/529 del 27 novembre 1998, classificato privo di rilevanza economica, così come previsto dal vigente regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008, resa immediatamente eseguibile, in attuazione dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33;

Art. 2 - Finalità

Il Palagrotte è destinato ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio comunale, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico del predetto impianto sportivo, ricompreso in tale sistema, è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è finalizzato a realizzare obiettivi di economicità complessiva. Le finalità specifiche, che si considerano di rilevante interesse pubblico, sono:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- b) dare piena attuazione all' articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre: associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) ottenere una conduzione economica dell'impianto con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Proprieta'

La Società _____, nel prosieguo dell'atto chiamata per brevità anche **"Affidataria"**, riconosce che il Palagrotte, le attrezzature, gli arredi, gli impianti idro-termici ed elettrici e i servizi, ubicato in Castellana-Grotte alla Via Renato Dell'Andro, 2, idoneo per la pratica della Pallavolo e della Pallacanestro, è di proprietà del Comune di Castellana-Grotte, nel prosieguo dell'atto chiamato per brevità anche **"Ente appaltante"**, e che ogni eventuale nuova opera edilizia ed accessoria, da chiunque realizzata nella struttura suddetta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, diverrà anch'essa di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente appaltante, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, di necessario verbale di consistenza.

Art. 4 - Durata

Il servizio di gestione del Palagrotte è affidato per la durata di tre (3) anni, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di convenzione.

Alla scadenza della stessa, qualora l'Ente appaltante non avesse ancora individuato un nuovo e più idoneo modello di gestione dell'impianto e/o di espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, così come previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina e modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Castellana-Grotte, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 17 ottobre 2008.

Art. 5 - Calendario di utilizzo e orari

L'Affidataria deve assicurare il regolare funzionamento del Palagrotte, puntando a standards qualitativamente elevati, mettendo a disposizione tutto quanto necessario a tale scopo, compreso il personale per la sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione delle aree circostanti attrezzate a verde.

Art. 6 - Affidamento

Preliminarmente all'avvio del servizio di gestione, l'Ente appaltante, per mezzo dei propri uffici: Manutenzioni e Sport, tecnicamente preposti, redigerà, in contraddittorio con l'Affidataria, apposito verbale di consistenza dei luoghi, dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici. Tale verbale sarà allegato all'atto di convenzione, che sarà sottoscritto tra l'Ente appaltante e l'Affidataria, per formarne parte integrante e sostanziale della stessa.

Allo scadere dell'affidamento, l'Affidataria provvederà a restituire all'Ente appaltante l'immobile, gli arredi, le attrezzature e gli impianti elettrici, idro-termici, antincendio e tecnologici e i suoi servizi, nel medesimo stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso dell'intero impianto.

Art. 7 - Uso dell'impianto da parte dell'Affidataria

L'Affidataria è obbligata a consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute a Società Sportive di Castellana-Grotte, che partecipano a campionati ufficiali e altre discipline sportive, quest'ultime, compatibilmente con le capacità strutturali dell'impianto, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (allenamenti e gare ufficiali).

L'Affidataria, altresì, è obbligata a consentire l'uso dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute, da parte di Associazioni, Enti, Comuni e soggetti privati diversi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o per manifestazioni occasionali di carattere sportive, culturali, sociali, ricreative e del tempo libero, quest'ultime, compatibilmente con le capacità strutturali dello stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di manifestazioni di pubblico spettacolo, previo nulla osta che sarà rilasciato dall'Ente appaltante, a seguito di formale richiesta allo stesso inoltrata o dai soggetti di cui innanzi o dall'affidataria.

L'Affidataria, nello svolgimento delle su indicate attività, dovrà adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, funzionali e tecnici, atti a prevenire e salvaguardare l'integrità dell'impianto sulla base del principio della massima professionalità e diligenza, nonché l'incolumità degli utenti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 - Uso dell'impianto da parte dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante potrà utilizzare l'impianto e le attrezzature in esso contenute e i suoi servizi, senza rivalsa di alcun onere, per la realizzazione dei propri programmi/esigenze, compatibilmente con gli impegni ufficiali dei soggetti di cui al comma 1 dell'art 7 del presente atto.

L'Affidataria riserverà all'Ente appaltante, compatibilmente con le esigenze dei soggetti indicati ai comma 1, 2 e 3 dell'art. 7, senza rivalsa di alcun onere, l'utilizzo dell'impianto, delle attrezzature in esso contenute dei suoi servizi, per n. 6 ore settimanali antimeridiane al fine di soddisfare eventuali necessità delle locali Scuole per attività curriculari delle stesse, delle Associazioni ed Enti diversi di Castellana-Grotte, previo nulla osta, che sarà rilasciato dall'Ente appaltante, a seguito di formale richiesta, allo stesso inoltrata, dai soggetti di cui innanzi o dall'Affidataria.

La riserva è da intendersi nulla in mancanza di richieste.

Art. 9 - Obblighi dell'Affidataria

L'Affidataria corrisponderà all'Ente appaltante un canone concessorio annuo di € _____, IVA c.p.l. compresa, da versare in rate trimestrali anticipate.

A norma dell'art. 32 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, è riconosciuta la revisione periodica del prezzo secondo gli indici ISTAT.

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico dell'Affidataria:

- a) Il pagamento delle spese relative al consumo di luce, gas, acqua, e di tutte le altre utenze di pertinenza dell'impianto, previa voltura dei relativi contratti a proprio carico, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di convenzione, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. Ove non è possibile procedere alla voltura di qualche utenza, per motivi tecnici, l'Affidataria provvederà al pagamento delle fatture entro 10 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell'Ente appaltante;
- b) il completo funzionamento dell'impianto, secondo quanto stabilito dal presente atto;
- c) la custodia e la sorveglianza dei beni oggetto della concessione;
- d) la risorsa umana e la gestione della stessa, necessaria al funzionamento dell'impianto ed al regolare e sicuro svolgimento delle attività, nel rispetto delle norme in materia;
- e) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) la pulizia, anche mediante pitturazione, degli ambienti, per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari, nonché la manutenzione delle aree di pertinenza attrezzate a verde, unitamente al pagamento delle relative spese;
- g) la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti idro-termici, elettrici, antincendio e quanto'altro, degli arredi e delle attrezzature, comprese quelle eventualmente realizzate e/o completate nel corso della gestione;
- h) la manutenzione straordinaria, in presenza di danni causati da negligenza nella gestione, da mancanza di controllo degli utenti e da mancato rispetto delle previste operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria;
- i) l'attivazione a proprie cure e spese di un presidio sanitario di primo soccorso presso l'impianto;
- j) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che per lo svolgimento delle attività.

L'Affidataria consentirà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, all'Ente appaltante l'esecuzione di eventuali lavori di miglioria dell'impianto che riterrà opportuno e necessarie. L'affidataria a tal proposito renderà disponibile e libero l'impianto interessato, entro il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della comunicazione, senza poter opporre dinieghi o ragioni di sorta. Ricorrendo tale circostanza, gli effetti del rapporto convenzionale s'intenderanno sospesi.

L'Ente appaltante procederà alla riconsegna dell'impianto interessato all'Affidataria al termine dei lavori, con esperimento di analoga procedura, con il ripristino dei rapporti di cui al presente atto di convenzione.

Art. 10 - Opere, addizioni, migliorie, modifiche

L'Affidataria potrà apportare opere, anche di natura edilizia, di miglioria all'impianto, alle attrezzature e ai suoi servizi, previa preventiva autorizzazione scritta dall'Ente appaltante, attivando le procedure previste dalla legge, con l'obbligo di dotarsi, di tutti i visti, pareri, assensi, nullaosta, autorizzazioni da parte dei competenti enti, organi, autorità amministrative.

L'Affidataria assume ogni onere, nessuno eccettuato od escluso, relativo agli interventi di cui al comma che precede;

Art. 11 - Tariffe per l'accesso all'impianto

L'accesso all'impianto sarà disciplinato da apposito tariffario, che sarà redatto dall'Ente appaltante con apposito atto di Giunta Comunale.

Gli introiti derivanti dall'uso dell'impianto spettano all'Affidataria.

Le Scuole che utilizzeranno tale impianto, per lo svolgimento delle proprie attività ludico-motorie-sportive, previste nell'ambito del programma scolastico, sono esenti dal pagamento di qualsiasi onere.

Art. 12 - Responsabilità dell'Affidataria

L'affidataria durante la gestione s'impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo criteri atti a salvaguardare l'integrità dell'utenza e dell'intero impianto, con l'accollo di ogni eventuale onere per danni causati alla struttura e alle attrezzature in essa contenute, anche in maniera accidentale. Nel contempo, l'Affidataria esonererà l'Ente appaltante da ogni responsabilità civile e patrimoniale in caso di eventuali danni che, dall'uso dell'impianto e/o dalle attrezzature in esso contenute e/o dei servizi, possano derivare a persone e/o a cose. In caso di danni attribuibili a forza maggiore, all'Affidataria non sarà riconosciuto alcun risarcimento da parte dell'Ente appaltante concedente.

L'Affidataria, a tal proposito, attiverà idonea e congrua copertura assicurativa per responsabilità civile, derivante dalla gestione dell'impianto, per danni eventualmente cagionati a persone e/o alle opere preesistenti e a quelle che eventualmente l'Ente appaltante concedente andrà a realizzare.

A tal fine, l'Affidataria dovrà provvedere a presentare copia della medesima polizza assicurativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di convenzione.

I massimali potranno essere aumentati a seguito di motivata richiesta scritta dall'Ente appaltante.

Art. 13 - Obblighi dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante, a fronte delle controprestazioni disciplinate dalla presente convenzione erogherà annualmente in favore dell'Affidataria un contributo finanziario della complessiva somma di € _____, IVA cpl compresa.

Tale somma sarà erogata a rate trimestrali posticipate, a presentazione di fattura fiscale e rendiconto delle spese, previa sintetica relazione del competente ufficio comunale in ordine alla regolare e puntuale gestione del bene in concessione.

L'Ente appaltante s'impegna ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria in relazione a situazioni dallo stesso accertate, per il tramite del competente Ufficio Tecnico Comunale, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli.

L'Ente appaltante s'impegna, altresì, ad effettuare tutti i lavori di riparazione e/o sistemazione dei beni posti ad uso del funzionamento dell'impianto sportivo, che eventualmente dovessero rilevarsi necessari al regolare svolgimento delle attività, in sede di redazione di primo apposito verbale in contraddittorio di consistenza dei luoghi.

Art. 14 - Pubblicità commerciale

L'Affidataria è autorizzata ad utilizzare gli spazi interni dell'impianto per l'esposizione di pubblicità; L'Affidataria consentirà ai soggetti di cui all'art. 7 del presente atto di convenzione l'esposizione di striscioni pubblicitari dei propri sponsor durante lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

La pubblicità commerciale all'interno e negli spazi esterni di pertinenza degli impianti potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva e deve tenere conto della destinazione ad uso pubblico dell'impianto medesimo e dell'accesso agli stessi di minori.

La durata dei contratti pubblicitari non potrà superare quella dell'atto di convenzione e, in ogni caso, cesserà con essa.

Art. 15 - Gestione esercizi di bar e ristoro

L'Affidataria potrà intraprendere, in strutture e spazi a ciò idonei, e purché non a detrimento del servizio sportivo principale, attività collaterali e collegate di natura imprenditoriale, compatibili con i vincoli di pianificazione territoriale, previa comunicazione al Comune. Ogni attività esercitata cesserà, in ogni caso, allo scadere del termine di affidamento, oltre che nei casi di revoca della gestione.

In particolare, l'Affidataria potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le capacità strutturali.

Tutti i pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere ottenuti dall'Affidataria a propria cura e spese.

Tutti gli oneri per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono a carico dell'Affidataria, nessuno eccettuato od escluso.

Art. 16 - Controllo

L'Ente appaltante ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, anche senza alcun preavviso,

dentro l'area in concessione, la sorveglianza ed il controllo attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati, sia per quanto attiene la realizzazione della manutenzione degli impianti e degli immobili, sia con riferimento alla puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto. Per ogni visita ispettiva sarà redatta apposita relazione.

Art. 17 - Inadempienze contrattuali ed esecuzione d'ufficio

Qualora a seguito dei controlli emerga la necessità di effettuare interventi manutentivi sugli impianti, l'Affidataria dovrà provvedervi entro 30 giorni dalla comunicazione di diffida da parte dell'Ente appaltante.

Scaduto il termine di cui sopra senza che l'Affidataria abbia provveduto, l'Ente appaltante potrà effettuare d'ufficio gli interventi intimati, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'Affidataria ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

I disposti di cui ai commi precedenti si applicano anche in ogni caso in cui vengano accertate da parte degli uffici ed organi dell'Ente appaltante inadempienze agli obblighi gestionali e manutentivi assunti con la concessione.

Art. 18 - Controversie

In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidataria e i soggetti di cui all'art. 7 del presente atto di convenzione, in ordine al tempo di utilizzo (giorni ed ore), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività delle stesse, è demandata all'Ente appaltante la disciplina del corretto utilizzo dell'impianto.

Tutte le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra l'Affidataria e l'Ente appaltante, in merito all'interpretazione e all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, saranno risolte nello spirito di reciproca collaborazione. In caso di mancato accordo, le stesse saranno deferite al giudizio di tre arbitri, di cui uno scelto dall'Ente appaltante, uno dall'Affidataria, l'altro di comune accordo di entrambi le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'Ente appaltante in nessuna maniera deve essere coinvolto nelle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidataria e i fruitori dell'impianto.

Art. 19 - Responsabilità - Polizze assicurative - Garanzie

L'Affidataria si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione dell'impianto di cui alla presente concessione.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione alla gestione dell'impianto o a cause ad essa connesse, derivassero all'Ente appaltante o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Affidataria, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

L'Affidataria si impegna a stipulare appositi contratti di assicurazione con compagnie di primaria importanza contro danni da incendio, scoppio o qualsiasi altro evento relativamente agli immobili ed impianti oggetto della concessione, nonché per i danni di qualsiasi natura a persone o cose.

Il massimale assicurato dovrà prendere in considerazione il valore degli immobili ed impianti con adeguamento al valore attuale, in ogni caso per i danni alla singola persona non dovrà essere inferiore ad Euro 350.000,00.

Una delle clausole del contratto di assicurazione dovrà prevedere per l'assicuratore l'espressa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune e la consegna al Comune di copia dello stesso.

Art. 20 - Cauzione

L'Affidataria deve versare, all'atto della sottoscrizione della convenzione, la cauzione definitiva, in uno dei modi stabiliti dalla normativa vigente, nella misura del 10% della somma che l'Ente appaltante concederà, riferito all'intera durata di affidamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Affidataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare, nei casi di decadenza della concessione o di risoluzione della stessa per inadempimento.

Resta salvo per l'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel

caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’Affidataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Ente appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione della convenzione.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza della convenzione.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della convenzione, in assenza di controversia.

Art. 21 - Personale addetto alla gestione

Il rapporto di lavoro col personale, regolarmente assunto, è giuridicamente ed economicamente in capo all’Affidataria in maniera esclusiva. Le spese, pertanto, per gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di retribuzione sono a totale carico dell’Affidataria, ovvero del datore di lavoro. In merito allo stato giuridico ed economico del personale, l’Ente appaltante non ha alcuna responsabilità, né oneri.

Il personale che presterà servizio presso la struttura, dovrà tenere sempre un comportamento corretto e dignitoso verso i fruitori del servizio stesso, nonché verso il personale dipendente dell’Ente appaltante. Lo stesso dovrà portare sempre ben visibile apposito cartellino identificativo.

L’Affidataria comunicherà il/i nominativo/i ed il recapito telefonico del personale dipendente. Analoga comunicazione la stessa s’impegna ad effettuare nel caso di variazione dei/del nominativi/o del personale impiegato.

Art. 22 - Gestione della sicurezza nell’impianto sportivo

L’Affidataria è responsabile in maniera piena ed esclusiva della gestione della sicurezza e del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell’impianto. Al riguardo dovrà osservare e far osservare le norme Statali, Regionali e Comunitarie poste a salvaguardia della sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro, dei lavoratori, degli utenti e di tutte le persone presenti, a qualunque titolo, nell’impianto sportivo, nonché quelle di prevenzione infortunio ed antincendio (D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

L’affidataria, inoltre, dovrà osservare le norme sulla sicurezza previste dal D.M.I. 18.3.1996 ed in particolare predisporre i seguenti documenti:

- voltura del certificato di prevenzione incendi;
- piano di gestione della sicurezza;
- registro di controlli periodici dei sistemi di sicurezza;
- osservanza della segnaletica di sicurezza;
- quant’altro prescritto o indispensabile per il mantenimento della sicurezza nell’impianto.

Art. 23 - Sospensione dei servizi

L’Affidataria non può in alcun modo sospendere il servizio di gestione dell’impianto.

All’Affidataria potrà essere concesso di sospendere temporaneamente il servizio di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l’Ente appaltante, esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile dell’impianto;
- per cause di forza maggiore che rendano l’impianto inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Art. 24 - Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

È espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell’impianto, diversa da quella prevista nella presente concessione, salvo espressa autorizzazione del Comune.

Art. 25 - Divieto di sub affidamento

All’Affidataria è fatto assoluto divieto di sub-affidare, quanto forma oggetto del presente atto di convenzione, pena la decadenza immediata della stessa.

Art. 26 - Decadenza

La concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

- nel caso di cessione della concessione o di subconcessione;
- per apertura di procedimento giudiziale da parte dell'Ente appaltante a carico dell'Affidataria;
- per messa in liquidazione o fallimento dell'Affidataria;
- in altri casi di cessazione dell'attività dell'Affidataria;
- per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.

La concessione potrà essere risolta anticipatamente:

- per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando per l'Affidataria l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
- per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dell'impianto;
- per gravi danni prodotti all'impianto, alle attrezzature e ai servizi;
- per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nella presente convenzione.
- per interruzione della gestione degli impianti non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.

La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti dell'Affidataria, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione si intenderà decaduta, risolta o revocata di diritto con effetto immediato a seguito di semplice comunicazione dell'Ente appaltante, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.

In caso di revoca da parte dell'Ente appaltante, l'Affidataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo **1671 cod. civ.**

Art. 27 - Penalità

In caso di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, l'Affidataria è passibile di penalità che saranno applicate dall'Ente appaltante in relazione alla loro gravità, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni evento.

In caso di mancata apertura dell'impianto verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di chiusura.

L'applicazione delle suddette penalità sarà preceduta da regolare contestazione, alla quale l'Affidataria avrà facoltà di opporre le proprie eventuali controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione.

L'applicazione delle penalità non pregiudica all'Ente appaltante le azioni per il risarcimento del maggior danno.

Art. 28 - Reperibilità e comunicazioni

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'Affidataria e l'Ente appaltante, l'Affidataria individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune, relativamente alla gestione del servizio. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica.

Le comunicazioni relative all'esito dei controlli, alle contestazioni, alle prescrizioni, alle diffide ed ogni altra comunicazione avente effetti giuridici sul rapporto contrattuale saranno notificate dall'Ente appaltante all'Affidataria, tramite fax, al recapito telefonico comunicato dalla stessa Affidataria. Della ricezione di tali notifiche da parte dell'Affidataria farà fede la ricevuta di trasmissione del fax, depositata agli atti del competente Ufficio Comunale.

Art. 29 - Trattamento dei dati

L'Ente appaltante, per il tramite del suo costituito Responsabile del II Servizio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente atto di convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.